



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Prot. 0015615-23/12/2015-SC_LOM-T87-P

Milano, 23 dicembre 2015

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
All'Organo di Revisione

del Comune di Cinisello Balsamo

Oggetto: Trasmissione Deliberazione Lombardia/479/2015/PRSE

A seguito della camera di consiglio del 13 ottobre 2015, si trasmette la deliberazione in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Funzionario

(dott.ssa Daniela Potente)





REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott.ssa Laura De Rentii	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	Referendario



nell'adunanza del 13 ottobre 2015

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone

Premesso in fatto

In sede di esame del questionario trasmesso dall'organo di revisione del Comune di Cinisello Balsamo (MI), relativo al rendiconto 2013, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, sono emerse le seguenti criticità, per le quali è stata avanzata al Presidente di Sezione istanza di deferimento in adunanza collegiale:

- I. situazione economico-patrimoniale dell'Azienda multiservizi e farmacie, partecipata integralmente dal Comune, che ha chiuso il 2013 registrando una perdita d'esercizio pari a € 151.790 (già oggetto di attenzione istruttoria in sede di esame del rendiconto consuntivo 2012, chiuso con specifica nota di rilievi sul punto);
- II. situazione economico-patrimoniale della società Azienda multiservizi farmacie spa, partecipata integralmente dal Comune, che ha chiuso il 2013 registrando una perdita d'esercizio pari a € 47.083 (anch'essa già oggetto di attenzione in sede di esame del rendiconto consuntivo 2012, chiuso con specifica nota di rilievi sul punto). Inoltre, la nota informativa redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, ha evidenziato una sensibile discordanza fra i residui attivi iscritti nel bilancio del Comune (pari a € 655.608) ed i debiti presenti nello stato patrimoniale della società partecipata (pari a euro 291.080).

All'Adunanza della Sezione del 13 ottobre 2015 sono intervenuti, in rappresentanza del Comune, il segretario generale e due funzionari.

Considerato in fatto e diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che la Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di

accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

I. Situazione economico-patrimoniale dell'Azienda Multiservizi e Farmacie

L'esame del questionario relativo al rendiconto 2013 del Comune, redatto dal collegio dei revisori, ha evidenziato che l'Azienda multiservizi e farmacie, partecipata integralmente dal Comune, ha chiuso l'esercizio 2013 registrando una perdita pari a € 151.790. La predetta situazione economico-patrimoniale era già stata oggetto di attenzione, in sede di esame del rendiconto consuntivo 2012 (esercizio in cui l'azienda speciale aveva registrato una perdita pari a € 41.163), chiuso con specifica nota di rilievi sul punto.

Si riporta una breve sintesi dei dati di bilancio degli esercizi 2012, 2013 e 2014.

<u>Azienda Multiservizi e Farmacie (dal 1° settembre 2012, "Azienda Speciale Nido")</u>			
<u>Voce/esercizio</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Valore della produzione	9.759.366	590.328	393.166
<i>di cui Ricavi delle</i>	8.114.118	502.747	324.492

<i>vendite e prestazioni</i>			
Costi della produzione	9.709.672	699.381	527.363
<i>di cui "Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci"</i>	5.558.930	-	-
<i>di cui "Per servizi"</i>	826.958	255.146	177.988
<i>di cui "Per il personale"</i>	1.698.072	340.208	222.454
Differenza fra ricavi e costi della produzione	49.694	-109.053	-134.197
Proventi e oneri finanziari	-454	-1.306	-661
Proventi e oneri straordinari	-45.427	-37.341	-2.105
<u>Risultato d'esercizio</u>	<u>-41.163</u>	<u>-151.790</u>	<u>-139.954</u>

Il Comune, nella memoria trasmessa in data 8 ottobre 2015, ha precisato che, in forza di successive operazioni straordinarie, di seguito dettagliate, la denominazione corretta dell'organismo in discorso è "Azienda Speciale Nido" e non più "Azienda Multiservizi e Farmacie". Fino al 1° settembre 2012 l'Azienda speciale multiservizi e farmacie, gestiva, per conto dell'ente locale, nove farmacie comunali, un asilo nido ed un servizio di dietista (regolato da apposito contratto). Dopo tale data, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Consiglio comunale n. 36/2012, l'azienda è stata oggetto di un processo di scissione, e parziale trasformazione, ai sensi dell'art 115 del d.lgs. n. 267 del 2000. Sono, infatti, diventati operativi due soggetti:

- l'Azienda multiservizi farmacie spa, per la gestione del settore farmacie (il cui bilancio è oggetto di esame nel paragrafo successivo);
- l'Azienda speciale Nido, in continuità con la precedente Azienda speciale multiservizi farmacie, che gestisce l'asilo "Raggio di sole" (permane il contratto per la gestione del servizio di dietista, in attesa di vagliare altre possibili soluzioni).

Inoltre, con l'approvazione del bilancio di previsione 2013, il Comune di Cinisello Balsamo ha individuato la necessità di portare a compimento la riorganizzazione degli organismi partecipati. Tra le azioni previste nella Relazione previsionale e programmatica, è stata espressamente indicato il trasferimento della gestione dell'asilo nido, denominato "Raggio di sole", all'Azienda speciale consortile "Insieme per il sociale", costituitasi nel novembre 2012 ed operativa dal 2014.

Con delibera di Consiglio comunale n. 46/2014 è stato, pertanto, deliberato il trasferimento del ramo d'azienda riferito alla gestione dell'asilo nido, la retrocessione della proprietà dell'immobile utilizzato dall'Azienda speciale Nido al Comune di Cinisello Balsamo, la messa in

liquidazione della ridetta azienda speciale (con conseguente cancellazione dal registro delle imprese). La memoria riporta anche gli estremi degli atti notarili di formalizzazione di tali operazioni. Quale naturale conseguenza, con successivo atto del 30 settembre 2014, il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda speciale nido ha deliberato la liquidazione.

La memoria evidenzia, pertanto, come i dati relativi alla gestione economica del 2013 rispecchino questa particolare situazione aziendale, rendendo non comparabili i valori espressi nel bilancio 2013 con quelli degli esercizi precedenti. Nel 2013 il valore della produzione si è attestato ad € 590.328 e si compone come segue: € 502.747, di ricavi dal servizio nido; per € 76.142, da altri proventi; per € 11.438, da sopravvenienze attive. I costi di produzione sono stati pari a € 699.381, a cui vanno sommati € 1.320 di oneri finanziari ed € 37.341 di oneri straordinari (oltre ad un accantonamento per rischio di imposte pari a € 4.090).

La disamina dei costi di produzione evidenzia come le voci di particolare rilievo siano, sostanzialmente, il costo dei servizi e quello del personale.

Il costo per i servizi, pari a € 255.146, espone le seguenti voci di maggior rilievo: € 74.299 per servizio di pulizia e ausiliario, contratto con la società AMF spa per la gestione dell'attività amministrativa e contabile e consulenza in materia fiscale; € 54.128 per la sostituzione di personale educativo (quattro unità) in maternità; € 43.518 per la fornitura dei pasti ai bambini; € 26.337, per elettricità, riscaldamento e acqua; € 24.723, per emolumenti al direttore dell'azienda. La memoria precisa anche che, a seguito delle succitate operazioni straordinarie, gli emolumenti ai membri del Consiglio d'amministrazione aziendale sono stati ridotti, e ammontano complessivamente ad € 3.366.

Il costo del personale ha inciso, sempre nel 2013, per € 340.208 (compreso l'onere per la dietista che, nei precedenti esercizi, non era imputato alla gestione dell'asilo nido).

Da ultimo, evidenzia come le sopravvenienze passive (€ 37.341) sono riferite per € 20.535 ai contributi dovuti all'INAIL per periodi pregressi e, per € 7.181, a conguagli per il servizio di smaltimento rifiuti, sempre riferito ad anni precedenti.

La memoria precisa, infine, che la perdita è stata coperta con il fondo di riserva legale e, pertanto, non ha determinato oneri a carico del Comune. La cancellazione dell'azienda dal registro delle imprese dovrebbe avvenire entro la fine del 2015.

I. Situazione economico-patrimoniale dell'Azienda multiservizi farmacie spa

L'esame del questionario del collegio dei revisori relativo al rendiconto 2013 ha evidenziato che la società Azienda multiservizi farmacie spa, partecipata integralmente dal Comune, ha chiuso l'esercizio 2013 registrando una perdita pari a € 47.083. La predetta situazione economico-patrimoniale era già stata oggetto di attenzione in sede di esame del rendiconto consuntivo 2012 (esercizio in cui la società aveva registrato una perdita pari a € 35.336), chiuso con specifica nota di rilievi sul punto.



Si riporta una breve sintesi dei dati di bilancio degli esercizi 2012, 2013 e 2014. Si evidenzia, per il 2013, un risultato finale differente (€ - 9.113) rispetto a quanto riportato nel questionario dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 del Comune.

<u>Azienda Multiservizi Farmacie spa</u>			
<u>Voce/esercizio</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Ricavi	3.832.776	11.894.209	11.626.561
<i>di cui "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"</i>	3.792.359	11.782.118	11.551.683
Costi	3.846.627	11.818.035	11.402.733
<i>di cui "Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci"</i>	3.882.152	8.090.949	7.834.278
Differenza fra ricavi e costi della produzione	-13.851	76.174	223.828
Proventi e oneri finanziari	30	-30	2.743
Proventi e oneri straordinari	-2.765	-29.061	-20.721
<u>Risultato d'esercizio</u>	<u>-35.336</u>	<u>-9.113</u>	<u>273.762</u>

Il Comune, nella memoria del 8 ottobre 2015, ha precisato, in primo luogo, che nel questionario dell'organo di revisione è stato erroneamente inserito un importo negativo, mentre, in realtà, la società ha chiuso la gestione 2013 con un risultato, ante imposte, positivo per € 47.083. Invece, il risultato di esercizio post imposte è stato effettivamente negativo (per € 9.113), influenzato dalla presenza di oneri straordinari per € 29.065 (sopravvenienze passive dovute a rettifiche di ricavi dal servizio sanitario nazionale per € 20.155 e da furti e rapine per € 8.910). La memoria evidenzia come, per il 2014, è stato assegnato alla società un obiettivo di riorganizzazione aziendale, che ha determinato, tra l'altro, una chiusura positiva del conto economico per € 273.762 (prima delle imposte, € 205.850).

Conciliazione dei rapporti debitori e creditori con la società

La nota informativa, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, ha evidenziato una sensibile discordanza fra i residui attivi iscritti nel rendiconto del Comune (pari a € 655.608) ed i debiti presenti nello stato patrimoniale della società in oggetto, interamente partecipata (pari a euro 291.080).

Nella memoria dell'8 ottobre 2014, il Comune ha riferito che, nel corso del 2014, è stata definita la differenza, pari ad € 364.528, tra i crediti iscritti nel rendiconto del Comune (pari ad € 655.608) ed i corrispondenti debiti (pari ad € 291.080) rilevabili dal bilancio della società.

La discrasia aveva fonte nel canone di concessione per l'uso delle farmacie comunali (pari a € 84.178 per l'anno 2012 ed a € 280.350 per l'anno 2013). Il corrispettivo era stato previsto con la delibera di Consiglio comunale n. 36 del 1° luglio 2012, con la quale era stata deliberata la scissione parziale dell'Azienda speciale multiservizi farmacie e la costituzione della nuova società Azienda multiservizi farmacie spa per la gestione del ramo d'azienda delle farmacie. Parallelamente, era stata deliberata la cessione del 40 per cento delle azioni della nuova società AMF spa a soci privati, individuati mediante gara. Prima di procedere al relativo espletamento, è stato approvato il valore patrimoniale della società (mediante perizia giurata datata 22 novembre 2012). La perizia di stima è stata utilizzata anche come base di riferimento per la definizione del canone di concessione per l'utilizzo delle farmacie (pari a € 272.475 per l'anno 2012 e ad € 280.350 per l'anno 2013). La Giunta, con atto n. 531 del 24 dicembre 2012, ha individuato i criteri per l'effettuazione della gara di alienazione del 40% delle quote azionarie della società AMF spa, che, tuttavia, è andata deserta.

Nel documento di certificazione dei crediti e dei debiti reciproci esistenti tra il Comune e la società, sottoscritto dai revisori dell'ente locale in data 10 aprile 2014, viene preso atto della differenza, ed evidenziata la fonte nel mancato riconoscimento del canone di concessione per l'uso delle farmacie per il periodo settembre-dicembre 2012 e per l'intera annualità 2013 (arco temporale per il quale la società contestava il titolo del debito).

Nel corso del 2014, la società ha riconosciuto al Comune (socio unico) il canone di concessione per il 2013, mentre quello relativo al periodo settembre-dicembre 2012 è stato oggetto di rinuncia, in ragione del fatto che tale arco temporale è stato necessario per portare ad esecuzione la delibera di Consiglio comunale, con la quale si stabiliva la scissione del ramo di azienda delle farmacie, la costituzione della società AMF spa, l'alienazione del 40% delle azioni (poi non avvenuta), nonché la determinazione del canone di concessione (mediante perizia giurata).

L'equilibrio economico-patrimoniale di società e organismi partecipati

Come evidenziato più volte dalla Sezione, la responsabilità dell'andamento societario va condivisa con l'ente proprietario, sia in relazione alla programmazione del piano economico finanziario iniziale che all'attività successivamente svolta. Ogni volta che l'Amministrazione ricorre a soggetti terzi per raggiungere i propri fini (in coerenza ai propri scopi istituzionali, cfr. art. 113 del TUEL, ribadito, in materia di partecipazioni societarie, dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244 del 2007), s'impongono particolari cautele al fine di garantire l'applicazione dei generali principi di buon andamento (art. 97 Costituzione e art. 1 legge n. 241 del 1990), che debbono caratterizzare ogni tipo di esercizio di funzioni o di erogazione di servizi (cfr. deliberazione n. 72/2012/PAR) e che vanno assunte non solo in sede costitutiva (con l'individuazione di un'adeguata dotazione patrimoniale), ma anche in fase esecutiva (con la stipula di un congruo contratto di servizio).

La scelta dello strumento societario sottintende una precisa causa giuridica, che è quella di produrre, se non utili, quantomeno un equilibrio di bilancio che non arrechi danno economico ai

soci (cfr. deliberazione n. 1052/2010/PRSE in tema di abuso dello strumento societario). Più precisamente, l'Ente deve contemperare gli interessi di cui è portatore quale esponente della collettività di riferimento con l'esigenza di governare la spesa. In concreto, tale mediazione deve tradursi nell'equilibrio economico e finanziario dell'organismo partecipato.

Per garantirlo l'Ente proprietario può provvedere in vari modi. La modalità fisiologica è la programmazione di un contributo (anche in forma di corrispettivo) adeguato a erogare il servizio. Nel caso di servizi strumentali, il corrispettivo deve essere adeguato a coprire i costi per l'approvvigionamento. Nel caso di servizi pubblici locali, dato che il prezzo per le prestazioni viene pagato direttamente dagli utenti, deve essere tale da compensare il costo sociale del servizio universale (vale a dire lo standard minimo garantito all'intera collettività).

Un'errata impostazione del piano economico finanziario, o un manchevole esercizio delle prerogative di controllo nell'esecuzione dei contratti, possono determinare la lievitazione dei costi di produzione e arrecare danno alle finanze del Comune (che, al momento della costituzione, vi ha apportato il capitale sociale).

La strutturale incapacità della gestione caratteristica di coprire i costi della produzione e di generare seppur minimi utili si traduce, se protratta nel tempo, in una surrettizia copertura di passività attraverso il patrimonio netto (cosa che, nel caso di specie, si è verificata). In tal modo il patrimonio viene sottratto alla sua destinazione fisiologica (ovvero, fornire garanzia all'organizzazione della produzione) e destinato alla copertura ordinaria dei costi gestionali, i quali dovrebbero invece trovare ristoro nel ciclo della produzione.

La progressiva erosione del patrimonio può essere utilizzata per dilazionare nel tempo l'intervento dei soci (nel caso specifico, del Comune), fino al momento in cui sarà necessario coprire la perdita di bilancio (a causa dell'azzeramento del patrimonio aziendale) o adottare altre, più drastiche decisioni.

Quanto sopra esposto assume maggiore pregnanza, nell'ottica dei doveri imposti agli organi amministrativi comunali, alla luce della riforma dei controlli interni (approvata con il d.l. n. 174 del 2012, convertito con legge n. 213 del 2012). La novella ha riformato l'art. 147 del TUEL prevedendo che gli Enti locali, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuino, fra gli altri, strumenti e metodologie per verificare lo stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali attribuiti, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni. L'art. 147-*quater*, riferito nello specifico alle società partecipate non quotate, prevede che l'Ente locale definisca un apposito sistema di controlli, esercitati dalle strutture interne che ne sono responsabili. Per l'attuazione, l'Amministrazione deve definire un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa di quest'ultima, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base di tali informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le

opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il proprio bilancio.

Tale tipologia di controllo si applica, dal 2015, agli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia, il controllo sugli equilibri finanziari, introdotto dall'art. 147, comma 2, lett. c, del TUEL, e disciplinato dal successivo art. 147-*quinquies*, impone comunque a tutti gli enti locali la valutazione degli effetti che si determinano sul proprio bilancio finanziario dall'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

accerta

sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di Cinisello Balsamo in relazione al rendiconto 2013, e della successiva attività istruttoria:

- la perdita d'esercizio dell'Azienda speciale farmacie comunali registrata nel triennio 2012-2014, anche in conseguenza della deliberata messa in liquidazione;
- la perdita d'esercizio registrata dalla società Azienda multiservizi farmacie spa nell'esercizio 2013, in fase di avvio dell'attività sociale


invita

il Comune di Cinisello Balsamo a proseguire costantemente l'attività tesa a adottare i necessari provvedimenti atti a mantenere il rapporto con le società partecipate e gli altri enti strumentali nell'ambito delle regole previste dal codice civile, dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, nonché dai canoni di sana gestione economico-patrimoniale

dispone

la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, sul sito internet dell'Amministrazione.

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)



Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria

23 DIC 2015

Il direttore della segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)